

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE
TELEFONICA DI PRESTAZIONI SANITARIE E SERVIZI ACCESSORI (CALL CENTER)
ID21SER051 - CIG: 934138311E**

TRA LE PARTI

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo n. 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona della dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Contratti,

E

La Sig.ra Michela Flaborea,, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società TELEVITA S.P.A., e in qualità di Legale Rappresentante del Associazione Temporanea di Imprese costituita tra: TELEVITA S.P.A., con sede in Trieste (TS), P.zza San Giovanni n. 6, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, C.F. e P.IVA 00566630323 (impresa mandataria capogruppo), e TESAN TELEVITA S.R.L., con sede in Udine (UD), Via Daniele Manin n. 16, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine, C.F. e P.IVA 01737410306 (impresa mandante), e CONFINI IMPRESA SOCIALE s.c.s. con sede in Trieste (TS), Via della Geppa n. 9 , iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia, C.F. e P.IVA 00970890323 (impresa mandante), giusto Atto Costitutivo di A.T.I. e conferimento di mandato speciale con rappresentanza d.d. 06/12/2023 Notaio Daniela Dado, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di Trieste, Rep. n. 101819 Racc. n. 18971, registrato a Trieste il 07/12/2023 al n. 10917 Serie 1T (di seguito, Appaltatore/Affidatario);

PREMESSO

- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
 - **ARCS:** l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Azienda sanitaria o Ente del SSR:** sono le Aziende del Servizio Sanitario Regionale così come definito nel nuovo assetto istituzionale e organizzativo così come riformato dalla L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018;
 - **Appaltatore/Affidatario:** operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D. lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Convenzione/Contratto:** accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 500 del 25/07/2022 è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di informazione e prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie e servizi accessori (call center - ID21SER051), per un periodo di 48 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la medesima determinazione sono stati approvati integralmente il "Disciplinare di gara", lo "Schema di convenzione", il "Capitolato Tecnico" ed i relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 732 del 30/11/2023, è stata disposta l'aggiudicazione, in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di informazione e prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie e servizi accessori (call center) per l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute onde soddisfare le esigenze degli Enti del SSR, a favore dell'R.T.I. TELEVITA S.P.A. (mandataria), TESAN-TELEVITA S.R.L. (mandante), CONFINI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale (mandante) per un periodo di 48 mesi e per un importo complessivo presunto pari ad € 14.155.600,00 (Iva esclusa), come di seguito riportato:

AGGIUDICATARIO: R.T.I. TELEVITA Spa, mandataria; TESAN-TELEVITA Srl, mandante; CONFINI Impresa Soc. Soc.Coop mandante					
voce	Importo unitario a base d'asta NON SUPERABILE (IVA esclusa)	Importo unitario offerto (IVA esclusa)	Quantità annua presunta	Importo annuo offerto (IVA esclusa)	Totale offerto per 48 mesi (IVA esclusa)
A. Servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e predisposizione file per invio di promemoria tramite Short Message System (SMS) e recall per telefoni fissi *	€ 2,50 per prenotazione sanitaria	€ 2,23 – euro Duevirgolaventitre	n. 760.000	€ 1.694.800,00 – euro unmilioneiseicentonovantaquattromilaottocentovirgolazerozero	€ 6.779.200,00 euroseimilionisettecentosettantanovemiladuecento/00
	Invio di SMS per specifiche finalità socio-sanitarie richieste dalla Direzione Centrale Salute: fino a 10.000 € 0,80	€ 0,60 – euro Zerovirgolassessanta	n.200.000	€ 6.000,00 – euro seimilavirgolazerozero	€ 24.000,00 – euroventiquattromila/00
	da 10.001 a 40.000 €0,50	€ 0,40 – euro Zerovirgolaquaranta		€ 12.000,00 – euro dodicimilavirgolazerozero	€ 48.000,00 – euroquarantottomila/00
	oltre i 40.000: €0,30	€ 0,27 – euro Zerovirgolaventisette		€ 43.200,00 – euro quarantatremiladuecentovirgolazerozero	€ 172.800,00 – eurocentosettantaduemilaottocento/00
	Recall per telefoni fissi €0,50	€ 0,38 – euro zerovirgolatrentotto	n.12.000	€ 4.560,00 - euro quattromilacinquecentoessantavirgolazerozero	€ 18.240,00 – euroodiciottomiladuecentoquaranta/00
B. Servizio di chiamate telefoniche outbound per i servizi socio-sanitari e sanitari	€ 1,80 interlocazione telefonica (superiore a 30 sec. e. ≤ 3 minuti)	€ 1,60 – euro Unovirgolassessanta	n.230.000	€ € 368.000,00 - euro trecentosessantottomilavirgolazerozero	€ 1.472.000,00 - euro unmilionequattrocentsottantaduemila/00
	€4,00 per interlocazione telefonica oltre 3 min. fino a 6 min.c.a.	€ 3,56 – euro trevirgolacinquantasei	n.95.000	€ 338.200,00 - euro trecentotrentottomiladuecentovirgolazerozero	€ 1.352.800,00 - euro unmilioneirecentocinquantaquattromiladuecento/00
	€9,00 per interlocazione telefonica fino a c.a. 20 min.(*).	€ 8,01 – euro ottovirgolazerozero	n.14.000	€ 112.140,00 - euro centododocimilacentoquarantavirgolazerozero	€ 448.560,00 – euro quattrocentoquarantottomilacinquecentosessanta

C .Informazione telefonica all'utenza (inbound – orientamento all'utenza/ annullo	€ 1,80 per chiamata	€ 1,60 – euro Unovirgolasessanta	n.600.000	€ 960.000,00 - euro novecentosessantamilavirgolazerozero	€ 3.840.000,00 - euro tremilionioctocentoquarantamila/00
--	---------------------	----------------------------------	-----------	--	--

- che l'R.T.I. affidatario del servizio ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio in oggetto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti Schema di Convenzione e dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura di gara, nonché dall'offerta presentata in sede di procedura;
- che l'R.T.I. affidatario del servizio ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22/11/2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'R.T.I. affidatario del servizio, conservato agli atti di Arcs;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, l'R.T.I. affidatario del servizio ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 01.000064597, emessa da S2C SpA in data 06/12/2023, per l'importo di € 779.973,56 (settecentosettantanovemilanovecentosettantatre/56);
- che, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per danni a cose e/o persone per fatti connessi alle attività dedotte nel presente atto, l'appaltatore ha prodotto le polizze assicurative rispetto delle condizioni minime prescritte dall'apposito art. del Capitolato Tecnico;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che l'R.T.I. affidatario del servizio è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Ente del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte dell'R.T.I. affidatario del servizio la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che l'R.T.I. affidatario del servizio ha presentato la dichiarazione per i fini di cui all'art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica ed economica, conservati agli atti di ARCS e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Valore delle premesse)

1. Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative al Contratto, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla da eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relative.
2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche solo Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.
4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente.
5. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
6. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa contrattuale per l'affidamento del servizio di informazione e prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie e servizi accessori (Call Center).
2. Con il Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ente a fornire tutte le prestazioni oggetto del lotto aggiudicato, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dall'Ente stesso mediante l'invio dei Contratti derivati (vedere "Allegato F" allo schema di Convenzione), il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile del Contratto - come specificato nella tabella delle Premesse, IVA esclusa - nei termini di durata dello stesso.
3. Tale importo, riferito al lotto aggiudicato, ha la funzione di indicare il limite massimo economico dell'affidamento ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata del Contratto. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per ARCS.
5. ARCS potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.
6. ARCS si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per ARCS medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Art. 3 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)



L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) stipula con l'affidatario dell'appalto un Contratto, con il quale verrà regolamentato il servizio in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il Lotto.

Art. 4 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale)

Tutte le modifiche e variazioni ai contratti nel corso di validità degli stessi saranno disposte da ARCS, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016, che deve intendersi qui espressamente richiamato.

Con riferimento ai fabbisogni del servizio indicati nel capitolato tecnico, si precisa che essi sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione e, in ogni caso, devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi.

Si rimanda a quanto prescritto dal Disciplinare di Gara per quanto relativo a opzioni temporali, proroga tecnica, variazioni in aumento, revisione prezzi e affidamento di servizi analoghi, nella percentuale massima prevista dal Disciplinare stesso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a € 43.351.525,00:

Importo presunto dell'appalto per 48 mesi	Importo per opzione di proroga o rinnovo per 24 mesi	Importo per opzione proroga tecnica	Importo per opzione quinto d'obbligo	Importo per opzione quantitative 50% ex art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016	Importo per opzione quinto d'obbligo (su proroga tecnica)	Importo per opzione quantitative 50% ex art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.50/2016 (su proroga tecnica)	Importo per servizi analoghi	Valore dell'appalto
€ 14.155.600,00	€ 12.032.260,00	€ 1.769.450,00	€ 2.831.120,00	€ 7.077.800,00	€ 353.890,00	€ 884.725,00	€ 4.246.680,00	€ 43.351.525,00

Art. 5 (Durata del servizio)

1. Il Contratto stipulato con l'Affidatario del lotto ha durata di **quarantotto mesi** dalla data della sua attivazione, e quindi dal 15/05/2024 fino al 14/05/2028.

2. In attesa della definizione di un nuovo Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori **sei mesi** oltre alla scadenza naturale.

3. La messa a disposizione dei locali destinati dalla ditta aggiudicataria per le attività relative al servizio in oggetto, nonché l'avvio dello stesso, dovrà essere garantita entro massimo 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto con ARCS.

4. Per i primi cinque mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire l'effettuazione di un'ampia e complessiva valutazione, in relazione a quanto indicato in sede di offerta dal fornitore. La valutazione del periodo di prova dovrà concludersi con apposita relazione del RUP/DEC di ARCS; in essa dovrà essere motivatamente indicato il giudizio sul servizio, positivo ovvero negativo. Il mancato invio nei termini indicati equivarrà a giudizio positivo.

In caso di esito negativo, ARCS concederà un prolungamento del periodo di prova pari a ulteriori due mesi, al fine di consentire all'appaltatore di allinearsi agli standard qualitativi richiesti nella documentazione di gara e proposti in sede di offerta tecnica, fermo restando che ARCS avrà comunque facoltà – qualora ne ricorrano i presupposti – di applicare le previste penali e di provvedere alla richiesta di risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti. Se la valutazione dovesse essere negativa anche all'esito del prolungamento del periodo di prova, l'ARCS provvederà a valutare se sussistano gli estremi per la risoluzione ipso jure del contratto procedendo in tal caso all'adempimento degli obblighi normativi strettamente conseguenti (inoltre segnalazioni ad ANAC, etc...).

In tal caso, all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, fermo sempre restando che ARCS avrà comunque facoltà – qualora ne ricorrano i presupposti – di applicare le previste penali e di provvedere alla richiesta di risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti. Si precisa inoltre che l'Appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

7. Al termine dell'appalto, l'Appaltatore dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale appaltatore avente una durata minima di almeno 30 giorni solari. Durante tale periodo l'Appaltatore si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.

Art. 6 (Determinazione del prezzo)

prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio, in particolare:

- costi diretti ed indiretti per il personale impiegato;
- costi per reperimento e gestione locali;
- costo gestione attrezzature;
- costi per il sistema informatico comprensivo di funzionalità di reportistica/monitoraggio;
- costi di formazione del personale;
- spese generali e utile di impresa;
- oneri di natura fiscale;

ed ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio nonché ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge. Nulla è dovuto all'Appaltatore per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

Art. 7 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore)

1. L'affidatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto il servizio in oggetto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, e alle condizioni stabilite dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, e contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compreso – con riferimento alla clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016 – il progetto di assorbimento del personale.

2. Si precisa che è esclusivo onere dell'Appaltatore, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile)

L'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D.lgs. n. 81/08 e, in particolare, il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Ove previsto, l'Appaltatore dovrà:

- dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
- comunicare all'Azienda, prima dell'inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008).

Se previsto dalla normativa vigente l'Azienda contraente e l'Appaltatore procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/08.

Le dichiarazioni, gli obblighi e i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'Appaltatore stesso) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

I controlli sanitari, a cura e a spese dell'Appaltatore stesso, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ente e dal medico competente dell'Appaltatore. (D.lgs. 81/2008). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale

Il personale impiegato nell'appalto dovrà:

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato speciale;
 - essere di provata capacità e moralità;
 - attenersi alle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Enti adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (ove pertinenti);
- qualora ancora previsto:

- essere in possesso del Green Pass valido, ai sensi e nei termini di quanto attualmente disposto dal Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127. Resta inteso che l'appaltatore dovrà adeguarsi alle eventuali ulteriori normative emanate in materia. Fermo restando che l'obbligo di verifica del possesso di green pass da parte del suddetto personale è posto in capo alla ditta affidataria, le singole Aziende Sanitarie si riservano di effettuare comunque controlli all'accesso alle proprie Strutture e, nel caso, anche a campione; si precisa altresì che l'interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati nella certificazione verde Covid-19.

Se il lavoratore dovesse risultare privo di green pass o in possesso di green pass scaduto, la ditta affidataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale impiegato e garantire la regolare prosecuzione del servizio appaltato senza soluzione di continuità.

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, nel più breve tempo possibile, la riqualificazione professionale del personale riassorbito. La Ditta dovrà applicare ai propri dipendenti e/o soci lavoratori, le condizioni normative e retributive previste dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tutta la contrattazione territoriale vigente garantendo la continuità occupazionale, a condizioni normative, retributive, contributive e di tutela di rapporto non peggiorative a quelle preesistenti.

Personale di nuova assunzione

Per il personale di nuova assunzione in corso di esecuzione contrattuale l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- impiegare, nella misura prevista dal Disciplinare e dall'offerta tecnica, un numero di lavoratori che si trovano in almeno una delle condizioni previste rispettivamente da: a) art. 1 c. 1 della L. n. 68/99, b) art. 4 della L. n. 381/91, c) art. 2 commi 18), 19), 20) del Regolamento della Commissione dell'Unione Europea 6 agosto 2008, n. 800/2008, Legge n. 354 del 26/07/1975 e D.M. del 17/10/2017;
- predisporre uno specifico progetto d'inserimento lavorativo per ciascun lavoratore in condizioni di svantaggio.

Nel corso di tutta la durata dell'appalto l'aggiudicatario sarà tenuto a mantenere invariato il rapporto numerico di cui sopra.

Professionalità richieste

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, senza differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

L'Appaltatore dovrà comunicare ad ARCS, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso), funzioni e CCNL di riferimento. L'inquadramento del personale deve essere nel profilo corrispondente ai richiesti presente capitolato.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'azienda contraente entro 24 ore; parimenti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti.

L'Appaltatore:

- dovrà esibire ad ogni richiesta di ARCS il libro matricola, il libro paga ed il registro previsto dalle vigenti norme.
- dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci lavoratori nel caso di cooperative condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Su richiesta di ARCS, all'inizio e alla fine del presente appalto l'Appaltatore deve presentare una

dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi.

Responsabile e coordinatore del servizio

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, deve comunicare i nominativi del Coordinatore del servizio e del relativo Sostituto, nonché i loro recapiti.

Si veda quanto previsto dal capitolato tecnico.

Disposizioni generali

L'Appaltatore e il suo personale sono obbligati a conformarsi alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell'offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali:

1. operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;
2. non prendere visione di documenti aziendali per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell'attività;
3. tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

Art. 8 (Clausola risolutiva espressa)

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa e dall'articolo 108 del Codice, l'ARCS ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) Mancato superamento del periodo di prova secondo quanto previsto al relativo paragrafo del presente documento e dalla documentazione di gara;
- b) Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, mancato raggiungimento dei livelli minimi (SLA), nei termini di cui al presente Schema di Contratto e al richiamato capitolato tecnico;
- c) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di una o più prestazioni oggetto dell'appalto in argomento, senza giustificato motivo;
- d) Grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'Appaltatore nella offerta tecnica;
- e) Gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con ARCS;
- f) Gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio (o fornitura);
- g) Cessione totale o parziale del contratto;
- h) In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- i) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- j) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- k) Nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D.lgs. 50/2016 s.i.m.
- l) Violazione da parte dell'Appaltatore delle norme previste dai CCNL di riferimento e degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni dichiarate in sede di offerta;

m) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, ARCS procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardo ripetuto per più di tre volte costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Cod. Civ.-

n) Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;

o) La accertata carenza dei requisiti di esecuzione del servizio prescritti dalla Lex Specialis di gara;

p) Invalidità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, della copertura assicurativa nel rispetto delle condizioni e nei termini prescritti dall'apposito art. del Capitolato Tecnico.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS.

ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, con cui stipulare un nuovo contratto, addebitando in entrambi i casi all'Affidatario inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute dall'ARCS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'Affidatario inadempiente. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Affidatario inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per l'ARCS di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto e/o di agire ai sensi dell'art.1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

In caso di risoluzione o recesso del contratto prima della scadenza naturale, l'Affidatario ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, alle condizioni del contratto derivato e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dal Capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 9 (Clausola penale)

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal Capitolato Tecnico e negli atti di gara, verificata in contraddittorio con l'Appaltatore, comporterà l'applicazione delle penali specificate nel Capitolato stesso.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Affidatario, secondo le seguenti modalità:

- ARCS segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando l'Appaltatore del servizio, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Appaltatore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda nei termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ARCS

comunicherà entro i quindici giorni successivi all’Affidatario le determinazioni circa l’applicazione della penale.

Le penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte di ARCS, e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali applicate, l’ARCS si riserva di rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10 (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ARCS ha diritto, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore mediante PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo dei lavori e la verifica di conformità dei servizi.

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARCS.

3. ARCS potrà recedere anticipatamente dal Contratto, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

Art. 11 (Disposizione Antimafia)

1. L’appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

2. L’appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARCS ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. ARCS si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore.

Art. 12 (Garanzia e responsabilità del servizio)

1. L’Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di ARCS o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

2. L’Appaltatore preliminarmente all’avvio del servizio dovrà fornire le schede tecniche e le relative schede di sicurezza di tutte le apparecchiature e dei prodotti che intende utilizzare durante l’espletamento del servizio. Resta inteso che l’Appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall’utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erraneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento. Nel corso del contratto, ARCS si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere la sostituzione di alcuni prodotti con altri di sua indicazione per soddisfare particolari esigenze e di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei prodotti utilizzati con le schede tecniche depositate.

3. Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dalla documentazione di gara.

Art. 13 (Responsabilità civile e copertura assicurativa)

Per quanto riguarda le coperture assicurative si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

Art. 14 (Controllo di quantità e qualità)

ARCS, per mezzo del proprio incaricato e eventualmente in presenza del responsabile dell'Appaltatore, potrà eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati.

ARCS si riserva inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui le pervengano segnalazioni di disservizi.

L'Appaltatore si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche e ai controlli. Dell'esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato da ARCS per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio dovranno essere tempestivamente adottati. Si rimanda comunque a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Art. 15 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Art. 15.1 Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

2. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3. In caso di subentro nel contratto a seguito di modifiche giuridiche soggettive (previste all'art. 106 D.Lgs. 50/2016) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ARCS (PEC: arcs@certsanita.fvg.it inserendo la dicitura "ID.21SER051 - Comunicazione modifica soggettiva"), allegandovi:

I. copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;

II. indicazione puntuale dei contratti stipulati con ARCS e ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio);

III. le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

IV. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.

4. In questi casi ARCS procederà alla stipula del Contratto con l'appaltatore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

5. In ogni caso ARCS si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dell'Appaltatore originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

6. Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Appaltatore è intesa come rinuncia al contratto senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dal contratto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 15.2 - Cessione del credito

1. La cessione del credito che l'Appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art. 1 della L. 52/1991.

3. Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate e mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it

4. ARCS può comunque riservarsi di rifiutare la cessione.

5. Si raccomanda all'Appaltatore che l'atto notarile contenente la cessione del credito contenga esplicitamente:

a) a quale contratto, a quale codice CIG, a quale importo la cessione faccia riferimento, onde consentire ad ARCS le verifiche di competenza;

b) la clausola esplicita che il cessionario ha accesso al canale SDI del Fornitore (ciò al fine di evitare atti riportanti cessioni di crediti inesistenti, in quanto non supportati da fatture elettroniche regolarmente consegnate);

c) l'impegno dell'Appaltatore a informare il cessionario delle contestazioni/irregolarità emerse sulle fatture emesse. Il cessionario non potrà in alcun caso richiedere tali informazioni al soggetto ceduto.

d) dovrà essere indicato un unico indirizzo e-mail del soggetto cui dovranno essere inviate le informazioni sull'avvenuto pagamento.

6. La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito, fermo restando che ARCS può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente/Appaltatore.

7. In caso di cessione di crediti futuri, l'Appaltatore si impegna a notificare ad ARCS, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione), con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

8. L'Appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

a) i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e a effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

b) in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

I. i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione;

II. il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato;

III. il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato ad ARCS. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato.

IV. il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

V. il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

9. Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'Appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Art. 15.3 – Subappalto

1. Per quanto concerne le prestazioni subappaltabili e i relativi limiti, si fa rinvio a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto.

Art. 16 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-

ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D. Lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto di ARCS di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 17 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità del servizio, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenda delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

ARCS rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Si rinvia a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 19 (Trattamento dei dati personali, Informativa sul trattamento dei dati, Consenso al trattamento)

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta e il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle summenzionate normative. L'informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".

3. ARCS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'allegata Informativa.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui ARCS risulti titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. L'Appaltatore qualora nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679;

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire ad ARCS di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

e) trasmettere ad ARCS con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire ad ARCS di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì ad ARCS tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

8. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Art. 20 (Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza)

1. L'Appaltatore (e l'eventuale subappaltatore) e i suoi dipendenti consulenti e collaboratori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio. Essi si impegnano a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ARCS.

2. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione originaria o predisposta in esecuzione del servizio. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Ente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Art. 21 (Controversie e Foro competente)

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Affidatario e l'ARCS, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Art. 22 (Forma del contratto, Oneri fiscali e Spese contrattuali)

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto (ivi incluse le spese di pubblicazione), ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARCS per legge

4. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico di ARCS, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 23 (Scioperi e causa di forza maggiore)

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altre cause di forza maggiore (escluse: ferie, aspettative, infortuni, malattie) si rimanda a quanto previsto dalla Legge n.146 del 12 giugno 1990 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare, previo adeguato preavviso all'Amministrazione, i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale; nonché l'obbligo di sottoscrivere, nel proprio ambito aziendale, adeguato regolamento di servizio che individui le prestazioni indispensabili che l'Appaltatore è tenuta ad assicurare, di concerto con la Stazione appaltante.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi appaltati.

L'Appaltatore dovrà segnalare all'Amministrazione, mediante una comunicazione scritta, la data dello sciopero programmato con un anticipo di cinque giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolato.

Art. 24 (Clausola sociale)

Si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Art. 25 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice di comportamento aziendale, quali parti integranti del Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Contratto, con dipendenti di ARCS, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

4. ARCS ha la facoltà di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Art. 26 (Clausola Anti-pantouflage)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ARCS che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 27 (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 28 (Clausola finale)

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'ARCS non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per l'R.T.I. TELEVITA S.P.A. (capogruppo - mandataria)

(Appaltatore)

Michela Flaborea

F.to digitalmente

Per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS

Marco Zanon

F.to digitalmente